

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 27/03/2014, n. 7212

LEASING (Locazione finanziaria) - In genere

La differenza tra le due figure di leasing di godimento e di leasing traslativo si concretizza nel fatto che per la qualificazione della prima figura è necessario che il contratto venga pattuito con funzione di finanziamento rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e a fronte di canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi, mentre, ai fini della qualificazione del leasing traslativo, è necessario che la pattuizione si riferisca a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e che i canoni abbiano avuto la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2014, 28 marzo (nota di: GRECO)